

Il lavoro affidatomi □ quello di tentare un approfondimento della legge quadro del diritto amministrativo punitivo, legge che ad oltre 20 anni dalla sua entrata in vigore □ norma assolutamente giovane, attuale.

E, a giudicare dai ricorsi e dalle sentenze sulla materia, chi scrive ritiene che la materia non sia stata del tutto approfondita, che vi siano ancora grossi spazi di miglioramento nella formazione professionale di chi questa norma deve applicarla tutti i giorni..

La legge 24.11.1981, n. 689 (detta anche la legge di Santa Caterina, per via della data di pubblicazione che, appunto, coincide con la festa della Santa di Alessandria d'Egitto) □ la legge cardine per l'irrogazione delle sanzioni amministrative; tutti gli operatori sanno che □ la mutazione delle norme fondamentali del diritto penale e processuale penale in ambito amministrativo, pochi conoscono gli intrecci che si verificano e che oggi tentiamo di affrontare, ben consci del fatto che non tutti i problemi giacenti sono risolti.

Vado pertanto a richiamare nella presente relazione i vari articoli che interessano l'operatore di polizia con i commenti del caso.

1. Principio di legalit □. - Nessuno pu □ essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Non si ritiene di soffermarsi sull'articolo, detto solo che (ma ci □ vale per i neofiti) il capoverso richiama un principio di diritto (*tempus regit actum*, come dicevano i latini) che stabilisce l'arco di vigenza della legge: un atto amministrativo, sanzionato in un dato modo, resta valido per quel periodo e con quella sanzione, anche se successivamente viene modificato in meglio o addirittura abrogato.

2. Capacit □ di intendere e di volere. - Non pu □ essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacit □ di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacit □ non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. - Nessuno pu □ essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Questo □ l'argomento che, ancora oggi, partecipando a molti convegni professionali, noto non sia ancora completamente entrato nella convinzione dell'operatore di polizia; non si comprende infatti per quale motivo taluni (razza in via di estinzione, ndr) si ostinino a voler contestare violazioni a persone che non hanno la maggiore et □ e quindi la capacit □ di intendere e di volere.

La confusione aumenta poi quando addirittura un verbale contestato ad un minore reca l'indicazione della sanzione e, ancora peggio, quando un minore si reca a pagare taluni lo ammettono al pagamento; il minore non ha alcuna capacit □ contrattuale (sono infatti nulli tutti i contratti con lo stesso stipulati) e cos' come non pu □ comperare un abito, non pu □ essere ammesso a pagare una sanzione.

La Magistratura si □ pi □ volte pronunciata sul punto e, per intuibili questioni di tempo e di spazio, mi limito riportare le sentenze di maggior rilievo.

Cassazione Civile, Sez. I - Sentenza n. 572 del 22.1.1999

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio ("culpa in vigilando" e/o "in educando") i genitori medesimi. Peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti. In tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.

Cassazione Civile, Sez. I - Sentenza n.4286 del 26.3.2002

L'art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice, dispone, infatti, che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto.

In tale caso della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Pertanto, ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Minorenni e infrazioni al codice della strada: le contestazioni si fanno ai genitori

In caso di infrazioni al codice della strada commessi da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi era tenuto alla loro sorveglianza e non direttamente allo stesso minore.

Lo ha stabilito la prima sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 4286 del 26/03/2002) I Giudici della Corte hanno evidenziato che "ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo". Nella parte motiva la Corte evidenzia che se da un lato l'art. 201 del codice della strada prevede la contestazione immediata della violazione al trasgressore (in caso di impossibilità, la contestazione deve essere effettuata mediante notifica entro i 150 giorni), dall'altro l'art. 2 della l. 689/1981, applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice, stabilisce l'impossibilità di assoggettamento alla sanzione amministrativa ai minorenni.

Su queste premesse responsabile della violazione dovrà essere ritenuto "chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Questi, infatti, risponderà a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.

3. Elemento soggettivo. - Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Non vi da aggiungere nulla, tanto □ chiara la novella; resta il fatto che se una violazione □ ascrivibile ad una persona giuridica e questa □ una societ□ di persone, ognuno risponde a titolo personale della violazione medesima.

4. Cause di esclusione della responsabilit□. - Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolt□ legittima ovvero in stato di necessit□ o di legittima difesa.

Se la violazione □ commessa per ordine dell'autorit□, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

In diritto amministrativo punitivo questa □ chiamata **esimente**, mutuata dal diritto penale, laddove ha il termine giuridico di **scriminante**; per il resto, nessun problema particolare.

5. Concorso di persone. - Quando pi□ persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

□ la precisazione a quanto gi□ indicato dall'art. 3.

6. Solidariet□. - Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, □ obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa □ stata utilizzata contro la sua volont□.

Se la violazione □ commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorit□, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorit□ o incaricata della direzione o della vigilanza □ obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

Se la violazione □ commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalit□ giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore □ obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Di rilievo solo l'aspetto legato al 2□ comma, che riguarda il rapporto di lavoro, praticamente sempre disapplicato e che prevale rispetto al 1□ comma, se si tratta di violazione accertata ad un lavoratore, anche se utilizza un bene di propriet□ di terzo estraneo (quanti casi nell'autotrasporto □).

7. Non trasmissibilit□ dell'obbligazione. La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

8. Pi□ violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette pi□ violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione pi□ grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con pi□ azioni od omissioni,

esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

9. Principio di specialità. - Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della L. 30 aprile 1962, n. 283, modificata con L. 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo. - La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

12. Ambito di applicazione. - Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Nulla di particolarmente interessante dall'articolo 7 all'articolo 12, ne' di nuovo, da dover commentare.

13. Atti di accertamento. - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. **(ora 250 e 251 del CPP sulla perquisizione amministrativa)**

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Questo è uno degli articoli cardine della parte che interessa l'operatore di polizia ed occorre affrontare attentamente i cinque commi che compongono l'art. 13.

comma 1) Quando per una violazione (amministrativa) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro scattano le procedure di accertamento previste dal primo comma: procedure illimitate, dirette, indirette, ma tutte ricondotte ad un unico scopo, quello di **formare il convincimento nell'operatore che un dato fatto si è verificato** e che si è verificato in un dato modo.

Sono due i modi di accertamento classici: quello **de visu** (e la parola giuridica esauritiva di ciò che si vuole far comprendere al lettore) e quello **ex post** (**cioè desunto, presumibilmente, sicuramente accaduto ma NON VISTO**).

La differenza sostanziale è data dalla dichiarazione di fede privilegiata dell'art. 2700 del codice civile (*L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*).

Pertanto, ed è la conseguenza operativa che maggiormente crea problemi all'operatore, per poter accertare senza avere visto occorre poter dimostrare che le varie fasi di avvicinamento al fatto attestato come effettivamente, realmente avvenuto, portano ad un'unica, certa ed incontrovertibile conclusione; diversamente si avrebbe soltanto l'ipotesi di un fatto, un mero indizio, che avrebbe come possibile conseguenza la non possibilità della certificazione dell'evento accertato.

Le conseguenze sul piano giuridico sono enormi e, talvolta, devastanti: che dire se un incidente stradale trattato con superficialità ed approssimazione dall'organo di polizia intervenuto per i rilievi **necessari ad accertare le responsabilità delle parti**, porta alla sospensione della patente di guida, all'aumento del *bonus malus* del premio di assicurazione, ad un risarcimento del danno inferiore al dovuto e, ultimo ma non meno importante, alla necessità di avere assistenza legale (anche le lesioni colpose costituiscono una fattispecie penalmente rilevante) ed i danni che si vanno a cagionare, non considerando soltanto l'aspetto economico *strictu sensu*, sono notevoli sotto il profilo della credibilità dell'organo di polizia.

Vi poi un terzo modo di **accertare** un fatto costituente violazione, quello **per relationem**: si tratta della segnalazione qualificata (□ il tipico caso che si verifica quando un agente segnala ad un altro agente, anche di diverso organo di polizia, che procede alla contestazione) che oggi il Legislatore vorrebbe estendere anche a soggetti privati, sia con l'applicazione dell'art. 126 bis (quello che viene definita la delazione di chi si trovasse alla guida del veicolo al fine della decurtazione dei punti) e oggi con la recente novella del divieto di fumo (il gestore □ tenuto a segnalare ai fini dell'applicazione della sanzione); addirittura prevede aspetti sanzionatori speciali per i possibili delatori che □ non adempiono alla delazione, appunto, ma questa novella □ fortemente sospettata di essere lesiva dei diritti costituzionali e sul punto □ attesa la pronuncia della corte costituzionale.

Poich□ la legge 689 □, come detto prima, figlia minore del codice di procedura penale, essa legittima anche le attivit□ di accertamento attraverso il normale ricorso all'invito (ex art. 13, appunto) per fornire informazioni necessarie all'utile svolgimento di indagini di polizia amministrativa e la mancata osservanza di tali inviti viene sanzionata dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che non ricorrano altri aspetti sanzionatori specifici quali, per esempio, quell9i previsti dall'art. 180 del Codice della Strada.

Comma 2) oltre alla vastissima possibilit□ di utilizzo degli elementi indicati nel comma precedente (*assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica*, dove il termine ogni significa tutto ci□ che □ noto allo scibile umano□) il comma 2, per consentire anche l'espletamento di attivit□ tecniche complesse, legittima la misura del sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, che □ regolato dal successivo art. 20 comma 3 (*Le autorit□ stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui □ ingiunto il pagamento.*).

Comma 3) Mentre i precedenti commi legittimano la semplice facolt□ di procedere al sequestro cautelare il presente comma, studiato come misura pi□ efficace nel contrasto alla circolazione di veicolo senza assicurazione, **dispone obbligatoriamente il sequestro del veicolo a motore o del natante** posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione; dal che ne deriva che il comma 3 dell'art. 13 vale solo ed esclusivamente nei casi previsti dal codice della strada e da quello per la navigazione.

Non ritengo di soffermarmi oltre sui commi successivi che legittimano la competenza ad agire e che rinviano a norme processuali penali.

14. Contestazione e notificazione. - La violazione, quando □ possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non □ avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorit□ competente con provvedimento dell'autorit□ giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste

dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione pu  essere effettuata, con le modalit  previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non   obbligatoria e resta salva la facolt  del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti   stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Sono due i modi per " dare informazione di garanzia " al trasgressore (o al soggetto obbligato in solido) che   in corso un'attivit  processuale amministrativa nei suoi confronti, informazione che deve recare tutti gli elementi necessari a formare il contenzioso.

La contestazione immediata come alternativa alla notifica

Secondo una prima prospettiva, il legislatore si avvale della parola "contestazione" per designare una delle due forme di comunicazione dell'addebito (la cosiddetta contestazione immediata), in alternativa alla notifica nel termine di novanta giorni (o un termine diverso previsto dalla legge speciale).

Infatti l'articolo in trattazione prevede che la violazione amministrativa emersa attraverso l'attivit  di accertamento possa essere immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido; qualora tale contestazione immediata non sia avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati.

Dunque, il citato art. 14 della legge 689/1981 prevede due modalit  attraverso le quali l'accertatore pu  comunicare all'interessato che gli   imputato un illecito amministrativo: l'una immediata, attraverso consegna di copia del verbale direttamente nelle mani di trasgressore e, se possibile e se esistente, all'obbligato in solido; l'altra differita, mediante notifica dell'atto di contestazione agli interessati residenti in Italia entro un termine perentorio, a pena di prescrizione.

Pertanto, l'articolo si riferisce alla contestazione qualificandola come immediata: in questo modo il legislatore indica la pi  frequente forma di comunicazione all'interessato dell'accertata violazione amministrativa.

In questa specifica accezione la contestazione rappresenta un'alternativa rispetto alla notifica. Infatti, il sistema della legge n. 689/1981 limita la contestazione immediata della violazione amministrativa ai casi in cui questa sia possibile. L'accertatore, laddove non abbia proceduto all'immediata contestazione dell'addebito, deve provvedere a notificare gli estremi della violazione secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti. Nell'interpretazione della giurisprudenza, la tempestivit  di cui parla l'art. 14 della l. 689 del 1981 va intesa in senso relativo e correlata allo scopo della norma, ossia l'esigenza di garantire l'esercizio delle difese da parte dei contravventori. La mancata contestazione diretta e personale, anche se possibile, non estingue l'obbligazione sanzionatoria, bench  possa integrare un'ipotesi di responsabilit  disciplinare a carico dell'accertatore e determinare l'attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale. Infatti, ai sensi del 5  comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 l'unico adempimento essenziale per evitare l'estinzione del debito sanzionatorio   la notifica nel termine perentorio indicato dalla legge.

La notifica, prevista per le residuali ipotesi in cui la comunicazione immediata non sia avvenuta, deve essere effettuata entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Dalla lettera dell'art. 14, 2  comma, che prevede che l'atto sia notificato nei casi in cui non sia avvenuta la contestazione

immediata "per tutte o per alcune delle persone indicate dal comma precedente" (ossia autori, eventuali concorrenti nell'illecito e responsabili in solido), si ricava che la contestazione immediata e quella differita possano coesistere. Infatti, quando la medesima violazione deve essere comunicata a più persone, può accadere che gli estremi dell'illecito siano contestati immediatamente ai soggetti nei cui confronti sia possibile una comunicazione personale e diretta, mentre vengano successivamente notificati agli altri destinatari nel termine di novanta giorni previsto dalla legge.

Il verbale di contestazione

Sotto altro profilo, il termine contestazione sta anche ad indicare l'atto scritto con cui formalmente è comunicato l'addebito agli interessati, ossia il sommario processo verbale di contestazione. Si tratta di un atto redatto e sottoscritto dall'agente accertatore, finalizzato a rendere noto ad un determinato soggetto che gli è imputata una specifica violazione amministrativa ambientale.

Di regola, gli organi di vigilanza eseguono la contestazione avvalendosi di modulistica prestampata; tuttavia, in presenza di accertamenti complessi può accadere che per la stesura dell'atto di contestazione della violazione non venga utilizzato il supporto di moduli prestampati.

Il verbale di contestazione deve essere tenuto distinto dal verbale di accertamento. I due documenti hanno in comune la forma scritta, tuttavia assolvono due diverse funzioni e presentano un contenuto diverso. Il verbale di accertamento illustra l'attività accertativa svolta dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981; tale atto indica i singoli atti di accertamento svolti nel corso dell'attività di vigilanza amministrativa ambientale e i risultati cui tali atti hanno condotto. Invece, il verbale di contestazione è il documento mediante il quale il trasgressore viene messo a conoscenza della violazione ed è sufficiente che contenga la mera indicazione degli estremi della violazione (e non anche la dettagliata descrizione di tutti gli atti di accertamento).

Sotto altro profilo, il verbale di contestazione non va confuso con il "rapporto" redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981. Nella logica della legge n. 689/1981, ai sensi dell'art. 14 l'atto di contestazione è indirizzato esclusivamente al trasgressore e obbligato in solido, contiene la mera indicazione degli estremi della violazione ed è funzionale all'esercizio del diritto di difesa; invece, a norma dell'art. 17 il rapporto è diretto all'organo titolare della potestà sanzionatoria, delinea compiutamente il fatto illecito contestato e gli atti di accertamento compiuti ed è funzionale alla verifica della fondatezza dell'accertamento medesimo.

15. Accertamenti mediante analisi di campioni. - Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima (3/a).

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi,

dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (3/b).

16. Pagamento in misura ridotta. - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

17. Obbligo del rapporto. - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (5/b).

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (4), e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349 (6), sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti

nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

18. Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

19. Sequestro. - Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui avvenuto il sequestro.

20. Sanzioni amministrative accessorie. - L'autorit amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, pu applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facult, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorit stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui ingiunto il pagamento.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

21. Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie. - Quando accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sempre disposta la confisca del veicolo .

Quando accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti

al pretore del luogo in cui □ stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine □ di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale □ allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì□, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Quando □ stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalit□ stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile

23. Giudizio di opposizione. - Il pretore, se il ricorso □ proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilit□ con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso □ tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorit□ che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonch□ alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorit□ che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorit□ che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorit□ che ha emesso l'ordinanza pu□ avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e pu□ disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore pu□ anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che □ subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore pu  rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entit  della sanzione dovuta.

Il pretore (ora Giudice di Pace) accoglie l'opposizione (ed anche il ricorso immediato quando possibile) **quando non vi sono prove sufficienti della responsabilit  dell'opponente**. La sentenza   inappellabile ma   ricorribile per cassazione.

Ci  che si vuole sottolineare   che il Giudice di Pace, nel corso della causa, valuta le prove prodotte da entrambe le parti (tanto l'attore quanto il convenuto) e che la mancanza di prove altro non permette che l'accoglimento del ricorso con la vecchia formula dell'insufficienza.

Ecco il motivo delle numerosissime sentenza di accoglimento di ricorsi, quando i verbali sono redatti esclusivamente su considerazioni o deduzioni, ancorch  logiche, ma non sufficientemente provate.

Acclarare che una persona ha commesso la violazione significa, quindi, avere raggiunto la certezza probatoria di un dato accadimento, soprattutto se il fatto non lo si   accertato personalmente ma, come nel frequentissimo caso dei sinistri stradali, lo si   dedotto dall'attivit  di rilevamento.

E anche per questo motivo (il comma 11 dell'art. 23   infatti usato come una vera e propria una mannaia) occorre essere prudenti nel contestare alcunch  se non si pu  utilizzare il termine - vinta ogni prova contraria - e, se possibile, fare uso della tecnologia pi  avanzata che consente di meglio valutare prima di formare il contenzioso.

24. Connessione obiettiva con un reato. - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato   pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17   trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorit  giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non   avvenuta.

Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorit  giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta pu  essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilit .

L'articolo in trattazione indica al comma 1 che "qualora l'**esistenza di un reato** dipenda dall'accertamento di una **violazione** non costituente reato e **per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta**, il giudice penale competente a conoscere del reato □ anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa", cio' □ se passando con il rosso tizio cagiona la morte di caio, ove tizio non estingue mediante pagamento la violazione all'art. 146/3 sar' □ il Tribunale ad irrogare la relativa sanzione al termine del processo.

Il dubbio che mi sono posto □ quindi legittimo: come fa tizio a pagare ? occorre per pagare che venga redatto un verbale (che va sempre redatto) sul quale devono essere **OBBLIGATORIAMENTE** indicate le garanzie difensive; poi il verbale se non □ di contestazione, si chiamer' □ di accertamento, andranno interlineate tutte le parti che non interessano (□ pur sempre un prestampato, quindi correggibile), quali la possibilit' □ di pagare, di proporre ricorso, e la firma per ricevuta di notifica che, infatti, non va fatta.

A chi proporre ricorso, posto che competente a decidere sar' □ il Tribunale

e la risposta arriva dall'art 12 della legge 24.11.1981, n. 689, laddove infatti □ scritto che " Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e **salvo che non sia diversamente stabilito**, per tutte le violazioni per le quali □ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non □ prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari" (e la disposizione □ perfettamente applicabile in materia di circolazione stradale, come indicato dall'art. 194 del Codice della Strada:

Quindi all'occasione si dovr' □ utilizzando la previsione normativa data dal secondo comma dell'art. 24

*" Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 □ trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, **alla autorit' □ giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non □ avvenuta.**"*

e dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorit' □ giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta pu' □ essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore (ora il Tribunale, ndr) ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore (ora il Tribunale, ndr) quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilit' □.

Quindi, nel caso in cui sia intervenuta l'A.G. si dovr  attendere che la stessa disponga per la notificazione del provvedimento, al quale il trasgressore verranno date tutte le garanzie difensive secondo le norme del processo penale.

Ove invece il reato sia estinto o comunque chiuso con provvedimento giudiziario, il trasgressore sar  ammesso a pagare solo dopo l'avvenuta notificazione del verbale ed in quest'ultimo caso si indicher  la normale ricorribilit  al Prefetto o al Giudice di Pace che emetteranno il relativo provvedimento di archiviazione o di rigetto.

E a questo punto, consiglio a tutti di non procedere pi  alla contestazione di una violazione amministrativa in caso di reato procedibile d'ufficio (omicidio colposo, per esempio) sino ad intervenuto provvedimento dell'A.G.

Comunque   vero anche che la notifica pu  sempre essere fatta, anche immediatamente con la contestazione, ed in tal caso il verbale va trasmesso al P.M. **solo nel caso in cui non intervenga il pagamento in misura ridotta**, pagamento che estinguerebbe l'illecito amministrativo. Tuttavia l'eventuale ricorso al Prefetto va trasmesso anch'esso al PM, cos  come ogni altra "comunicazione".

Il vero nodo sta ... nella procedibilit  dell'azione penale. Se il reato   perseguibile d'ufficio ... bene, se   perseguibile a querela (entro 90 giorni) ... si intrecciano i tempi e magari pagamenti, ricorso e procedure vanno ognuno per conto proprio.

La soluzione potrebbe essere quella di notificare il verbale dopo 90 giorni dal fatto, avendo verificato se sia stata proposta o meno querela.

La soluzione potrebbe essere quella di notificare il verbale dopo 90 giorni dal fatto, avendo verificato se sia stata proposta o meno querela.

26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. - L'autorit  giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria pu  disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non pu  essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito pu  essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorit  giudiziaria o amministrativa, l'obbligato   tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Sull'argomento, posto che frequenti sono le richieste di pagamento rateale avverso sanzioni amministrative, val la pena di ricordare che il Ministero dell'Interno, con Circolare del 6 settembre 2001 ha disposto che il pagamento in rate mensili   ammesso solamente per la somma di cui il Prefetto ingiunge il pagamento con la relativa ordinanza, ovvero soltanto prima che il verbale di accertamento della violazione acquisiti efficacia di titolo esecutivo.

La traduzione della circolare   che l'utente, ricevuto il verbale, chieda al Prefetto il pagamento rateale attraverso la proposizione di ricorso e che, respinto lo stesso (e raddoppiata la relativa sanzione) disponga per il pagamento in rate, mentre invece il Giudice di Pace, sulla base di una semplice richiesta, se sussistono i motivi, si pronuncia accogliendo l'istanza e disponendo per il pagamento rateale sino a trenta rate mensili.

27. Esecuzione forzata. - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorit  che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione

procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo d^o in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorit^a che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma ^o dovuta in virt^o di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta ^o maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione ^o divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo ^o trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

28. Prescrizione. - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui ^o stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione ^o regolata dalle norme del codice civile.

Le pagine scritte, ovviamente non hanno la pretesa di avere risposto esaustivamente a tutti i problemi aperti e molti argomenti sono stati saltati a pi^u pari.

Tuttavia spero di avere portato un contributo, esponendo il mio punto di vista e, sicuramente avendo creato dubbi che solo la discussione interessata del lettore potr^a dipanare.